

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2262

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CINCIARI RODANO MARIA LISA, MASCHIELLA, CALASSO, PIETROBONO,  
AMENDOLA PIETRO, MARICONDA, NANNUZZI, BASTIANELLI, D'ALESSIO**

*Presentata il 9 aprile 1965*

Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962 n. 143

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 febbraio 1952, n. 67, fissò le norme per inquadrare nei ruoli del personale temporaneo i salariati giornalieri alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato — comprese quelle ad ordinamento autonomo — da oltre 90 giorni. Con la successiva legge 31 marzo 1955, n. 265, furono aboliti i ruoli del personale temporaneo e i lavoratori iscritti nei medesimi furono collocati in quelli del personale permanente.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si rifiutò di applicare la legge 26 febbraio 1952, n. 67, nei confronti del personale giornaliero occupato nelle agenzie coltivazione tabacchi, con il pretesto che i lavoratori, soggetti a licenziamento trimestrale, non avrebbero avuto l'anzianità di servizio superiore ai 90 giorni richiesta per l'inquadramento.

Contro il mancato inquadramento un gruppo di operaie ed operai dell'agenzia coltivazione tabacchi di Perugia presentò ricorso al Consiglio di Stato. Nel ricorso fu sostenuta la nullità del licenziamento trimestrale, perché disposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli in maniera artificiosa e per privare i lavoratori dei diritti maturati con l'anzianità di servizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (IV sezione) con decisione del 28 ottobre

1958 accolse il ricorso ed ordinò l'inquadramento dei ricorrenti a termine della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Il Consiglio di Stato riconobbe infondati e artificiosi i licenziamenti trimestrali, disposti allo scopo di privare i lavoratori dell'anzianità di servizio e dei diritti derivanti.

La decisione del Consiglio di Stato pose il Ministro delle Finanze di fronte alla necessità di predisporre un provvedimento non solo nei confronti dei presentatori del ricorso al Consiglio di Stato, ma anche di tutti coloro che ingiustamente erano stati esclusi dall'inquadramento previsto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67. Così che, a termine dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, agli operai giornalieri che si trovavano nella condizione di diritto prevista dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e alle dipendenze della Amministrazione autonoma dei monopoli nella campagna di lavorazione del tabacco 1960-61, fu offerta la possibilità di chiedere l'inquadramento nel ruolo delle manifatture, oppure nel ruolo transitorio ad esaurimento della branca coltivazioni.

L'inquadramento fu completato nel luglio 1963 per un complessivo carico di circa 1.150 unità lavorative.

L'atto fu salutato dai lavoratori con profonda soddisfazione come gesto riparatore dell'ingiustizia subita, seppure l'inquadra-

mento abbia comportato il grave disagio del trasferimento in altre sedi. In molti casi si è trattato della divisione delle famiglie; madri costrette a vivere lontane dai figli in età minore e dai mariti.

L'oggetto del disegno di legge non è comunque il trasferimento subito dai lavoratori; si tratta dell'anzianità di servizio. Se l'Amministrazione autonoma dei monopoli avesse inquadrato i lavoratori nel 1952, oggi essi avrebbero riconosciuta l'anzianità di servizio corrispondente agli anni trascorsi; invece risultano assunti il 1° luglio 1963. Nei loro confronti appare legittima la richiesta di riconoscere l'anzianità di servizio che avrebbero maturata, qualora fossero stati inquadrati nei ruoli organici, come per diritto a loro riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, con la legge 26 febbraio 1952, n. 67.

La richiesta parte dal fondamento del danno subito, cioè che i lavoratori sono stati privati della possibilità di maturare l'anzianità che rivendicano dalla sbagliata interpretazione della legge da parte dei dirigenti della Amministrazione autonoma dei monopoli.

Si dirà che il danno subito dai lavoratori è stato riparato con l'avvenuto inquadramento. Una parte è stata riparata con la collocazione nei ruoli organici. Rimane la perdita degli anni di anzianità di servizio con tutti gli effetti negativi sugli scatti, sulla retribuzione e sul diritto al pensionamento.

Si obietterà ancora che l'accoglimento della richiesta di riconoscere la validità degli anni di servizio prestati in qualità di giornalisti non è possibile, perché solleverebbe tutti gli altri salariati dello Stato, interessati al riscatto del periodo di servizio prestato come giornalisti.

L'obiezione avrebbe un fondamento, ove non fosse presente la situazione particolare dei lavoratori in oggetto, la circostanza del mancato inquadramento. La prestazione del servizio nei ruoli organici non c'è stata per colpa della mancata applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67; ove i dirigenti della Amministrazione autonoma dei monopoli avessero interpretato in modo esatto la legge, i lavoratori avrebbero maturato l'anzianità di servizio che rivendicano. La loro posizione è del tutto particolare; la loro richiesta non è confondibile, si differenzia per contenuto e proporzioni, da quella degli altri salariati dello Stato.

Si osserva, infine, che non è possibile riscattare delle annualità intere, quando è risaputo che il servizio come giornalisti non

è stato prestato per tutti i 12 mesi dell'anno. L'osservazione è fondata. In qualità di giornalisti i lavoratori sono stati costretti a delle interruzioni di lavoro. Ma anche di fronte a questa obiezione è necessario ritornare al fondamento della richiesta di riscatto dell'anzianità. I periodi di interruzione non ci sarebbero stati, le prestazioni di servizio sarebbero state continuative, ove l'Amministrazione dei monopoli non avesse privato i lavoratori del diritto d'inquadramento nei ruoli del personale temporaneo e permanente.

L'inadempimento dell'Amministrazione dei monopoli è stata la causa dei periodi di mancate prestazioni; non è giusto che i periodi pesino sull'anzianità di servizio, altrimenti si addossa ai lavoratori un doppio sacrificio. La perdita di salario a suo tempo subita con la mancata prestazione di lavoro è aggravata dal negato riconoscimento della anzianità di servizio.

Nell'articolo 2 della proposta di legge si accoglie anche la richiesta espressa dai lavoratori di favorire l'esodo volontario. Si tratta di estendere l'agevolazione per lo sfollamento volontario concessa ai dipendenti dello Stato con la legge 22 febbraio 1955, n. 53, consistente nell'attribuzione di un aumento massimo di 5 anni nel calcolo dell'anzianità di servizio ai fini della pensione, a coloro che intendessero presentare le dimissioni al compimento del 15° anno di servizio.

C'è da aggiungere che il riscatto degli anni di anzianità e l'agevolazione per l'esodo volontario non si giustificano solo con gli argomenti in precedenza esposti. I lavoratori interessati in genere si trovano in età avanzata; divisi dalle rispettive famiglie; desiderosi di ritornare ai paesi di origine. Molti senza il riscatto e l'abbuono a 65 anni non maturerebbero neanche il minimo di pensione. Facilitarli nel raggiungere il minimo di pensione non solo va incontro a un'esigenza sociale, di carattere profondamente umano, ma è anche nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli.

In netta maggioranza si tratta di donne. Il carico degli anni, la lontananza dalle famiglie incidono sulla salute, sul morale e sul rendimento. Dal punto di vista tecnico e produttivo l'Amministrazione dei monopoli ha interesse ad avere personale giovane. La facilitazione dell'esodo volontario soddisfa indirettamente le esigenze tecniche e produttive del ringiovanimento del personale.

Il disegno di legge non ha bisogno di previsioni di spesa specifica, non comporta arretrati e gli scatti delle retribuzioni che si re-

gistreranno con il riscatto dell'anzianità, a partire dall'entrata in vigore della legge, rientreranno nella normale possibilità di assorbimento della spesa prevista nel titolo 34 del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e riferita alle paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato.

Così gli onorevoli colleghi non vorranno negare l'approvazione del disegno di legge che è un modesto atto di completa riparazione nei confronti di lavoratori che a suo tempo, come spiegato, furono danneggiati da una sbagliata interpretazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli operai giornalieri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, collocati nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi e in quello ad esaurimento nella branca coltivazioni a termine dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, è attribuita l'anzianità di servizio che avrebbe maturata qualora fossero stati inquadrati con la legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I diritti che ne derivano decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Ai salariati di cui al precedente articolo, nel caso di dimissioni volontarie al compimento del 15° anno di servizio, sarà attribuito un aumento massimo di 5 anni, nel calcolo dell'anzianità necessaria alla liquidazione del minimo di pensione.